

**ALLEGATO "A" AL N. 32240 DI REP. E AL N. 9921 DI RACC.
STATUTO DELLA ASSOCIAZIONE
"STRADA DEL PROSCIUTTO E DEI VINI DEI COLLI DI PARMA"**

Articolo 1)

Costituzione

1. Ai sensi della legge Regione Emilia Romagna n. 23 del 7 aprile 2000 in tema di strade dei vini e dei sapori è costituita la associazione "STRADA DEL PROSCIUTTO E DEI VINI DEI COLLI DI PARMA".

2. Il territorio di riferimento dell'Associazione, compreso nell'ambito della Provincia di Parma, è quello lungo la strada da qualificarsi come "Itinerario turistico enogastronomico", trattandosi di percorso ad elevata potenzialità turistica contraddistinto da produzioni agricole e enogastronomiche tipiche e tradizionali di alta qualità, inserite in una cornice di attrattive paesaggistiche, storiche ed artistiche che si fondono in una originale unità estetica e culturale.

3. L'itinerario ha non meno di venti punti di sosta, è composto da non meno di venticinque imprese dotate dei requisiti di cui al Regolamento di attuazione della legge Regione Emilia Romagna n. 23/2000 e ha un paniere composto almeno dai seguenti prodotti: "Prosciutto di Parma", "Parmigiano Reggiano", "vini D.O.C Colli di Parma", "Tartufo nero di Fragno".

Almeno il cinquanta per cento dei Soci privati debbono essere imprese agricole o di produzione e trasformazione di produzioni agricole tipiche di cui all'art. 2, comma 2, legge Regione Emilia Romagna n. 23/2000.

Articolo 2)

Sede

1. La Associazione ha sede in Sala Baganza (PR) presso la Rocca.

Articolo 3

Oggetto e scopo

1. La Associazione non ha scopo di lucro e mediante criteri di autofinanziamento persegue il fine di favorire lo sviluppo armonico delle aree rurali comprese nel suo territorio, valorizzarne il patrimonio enogastronomico, promuovere il turismo nei luoghi di produzione dei vini e dei prodotti tipici e tradizionali di qualità. A tal fine l'Associazione funge da punto di riferimento e da centro di vigilanza per la realizzazione dell'itinerario, la sua gestione e la sua coordinata attuazione, definisce e controlla gli standards minimi di qualità delle aziende aderenti, diffonde la conoscenza dell'itinerario attraverso una attività promozionale ed informativa esercitata in accordo con le iniziative delle imprese, associazioni ed istituzioni locali, provinciali e regionali, cura i rapporti con le Istituzioni del territorio, presenta le domande per l'accesso ai contributi.

2. La Associazione non può svolgere attività diverse da quelle sopra indicate ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse o di quelle accessorie per natura a quelle statutarie, in quanto integrative delle stesse; in particolare essa gestisce, direttamente o indirettamente, attività ricreative, culturali, didattiche e dimostrative nei

punti di accoglienza dislocati lungo l'itinerario, nonché ogni altra iniziativa di carattere economico-commerciale volta al raggiungimento degli scopi dell'itinerario; cura la segnaletica dell'itinerario; propone le attività di formazione e di informazione necessarie per gli operatori dell'itinerario e per preservare e rilanciare le professioni legate alle tradizioni produttive; promuove la costituzione di Club di Prodotto ai sensi della legge Regione Emilia Romagna n. 7/1998; svolge attività di studio e di ricerca.

Articolo 4)

Patrimonio e entrate dell'Associazione

1. Il patrimonio della Associazione è costituito dai beni mobili e immobili che pervengono alla Associazione a qualsiasi titolo, da elargizioni o contributi da parte di enti pubblici e privati o persone fisiche, dagli avanzi netti di gestione.
2. Il fondo di dotazione iniziale della Associazione è costituito dai versamenti effettuati dai fondatori.
3. Per l'adempimento dei suoi compiti la Associazione dispone delle seguenti entrate:
 - a. dei versamenti effettuati dai fondatori originari, dei versamenti effettuati da tutti coloro che aderiscono alla Associazione nonché dalle quote annuali di appartenenza;
 - b. dei redditi derivanti dal suo patrimonio;
 - c. degli introiti realizzati nello svolgimento della sua attività;
 - d. dei contributi e delle elargizioni pervenuti a qualsiasi titolo.
4. Su proposta del Consiglio Direttivo, l'Assemblea, in sede di approvazione di bilancio preventivo, annualmente stabilisce la quota di iscrizione da effettuarsi all'atto dell'adesione alla Associazione da parte di chi intende aderire alla Associazione stessa e la quota annuale di appartenenza all'Associazione da versarsi da ciascun Socio Fondatore e Ordinario. Detta quota di appartenenza va differenziata a seconda della natura del Socio (azienda privata, associazione di categoria o consorzio, ente pubblico, associazione culturale e simili, altri).
Per il triennio 2000 - 2002 le quote annuali di appartenenza restano invariate.
5. L'adesione alla Associazione comporta l'obbligo di versamento della quota annua di appartenenza per almeno tre anni e non comporta obblighi di finanziamento o di esborso ulteriori rispetto al versamento originario all'atto dell'ammissione e al versamento della quota annua di appartenenza. E' comunque facoltà degli Aderenti alla Associazione di effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli originari e a quelli annuali.
6. I versamenti al fondo di dotazione possono essere di qualsiasi entità, fatti salvi i versamenti minimi come sopra determinati per l'iscrizione e la quota annuale, e sono comunque a fondo perduto; i versamenti non sono quindi rivalutabili né ripetibili in nessun caso, e quindi nemmeno in caso di scioglimento della Associazione né in caso di morte, di estinzione, di recesso o di esclusione dalla Associazione può pertanto farsi luogo alla richiesta di rimborso di quanto versato alla Associazione a titolo di versamento al fondo di dotazione.
7. Il versamento non crea altri diritti di partecipazione e, segnatamente, non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo

particolare né per successione a titolo universale, né per atto tra vivi né a causa di morte

Articolo 5)

Fondatori, Soci, Benemeriti e Beneficiari della Associazione

1. Sono Aderenti della Associazione:

- a) i Soci Fondatori;
- b) i Soci Ordinari della Associazione;
- c) i Soci Sostenitori o Onorari della Associazione.

2. L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto di recesso dopo il triennio 2000 - 2002.

3. L'adesione all'Associazione comporta per l'associato maggiore di età il diritto di voto nell'assemblea per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli Organi Direttivi dell'associazione.

4. Sono Soci Fondatori gli enti pubblici e i privati che partecipano alla costituzione dell'originario fondo di dotazione della Associazione stessa; sono Soci Ordinari della Associazione coloro che aderiscono all'Associazione nel corso della sua esistenza.

5. I Soci Fondatori e i Soci Ordinari debbono appartenere ad una delle seguenti categorie:

- a) aziende agricole, agrituristiche e vitivinicole singole o associate;
- b) aziende di produzione o trasformazione di prodotti tipici del territorio interessato dall'Itinerario;
- c) imprese turistiche ricettive alberghiere ed extralberghiere e della ristorazione;
- d) imprese artigiane e commerciali direttamente collegate ai prodotti tipici del territorio interessato dall'Itinerario;
- e) Enti Locali, loro consorzi, Camere di Commercio, Enti Parco e Riserve Naturali;
- f) organizzazioni professionali ed associazioni dei settori interessati;
- g) consorzi di tutela dei prodotti tipici;
- h) istituzioni ed associazioni culturali, ambientali, ricreative interessate alla realizzazione degli obiettivi di cui alla legge Regione Emilia Romagna n. 23/2000;
- i) organizzazioni non lucrative di utilità sociale che perseguono scopi coerenti con gli obiettivi della legge predetta;
- j) altre imprese aventi interesse all'Itinerario.

Le aziende aderenti debbono rispettare il disciplinare degli standards minimi di qualità, debbono avere una costante presenza nell'Itinerario con strutture produttive e sono soggette a visite di controllo per la verifica dei requisiti e degli standards predetti.

6. Sono Soci Sostenitori o Onorari della Associazione coloro che effettuano versamenti di sostegno alle iniziative della Associazione o ai quali siano riconosciuti particolari meriti conseguiti nell'ambito dell'azione e della ricerca sociale, economica o culturale della Associazione.

7. La divisione degli Aderenti nelle suddette categorie non implica alcuna differenza

di trattamento tra gli Aderenti stessi in merito ai loro diritti e doveri nei confronti dell'Associazione, fatta salva la suddetta differenziazione in ordine alle quote annue di appartenenza all'Associazione. Ciascun Aderente, in particolare, ha diritto a partecipare effettivamente alla vita dell'Associazione.

Chi intende aderire alla Associazione deve rivolgere espressa domanda al Consiglio Direttivo recante la descrizione delle proprie caratteristiche, la dichiarazione di condividere le finalità che la Associazione si propone e l'impegno ad approvarne ed osservarne Statuto e Regolamenti.

Il Consiglio Direttivo deve provvedere in ordine alle domande di ammissione entro sessanta giorni dal loro ricevimento (per il computo di detto periodo si applicano peraltro le norme circa la sospensione feriale dei termini giudiziari); in assenza di un provvedimento di accoglimento della domanda entro il termine predetto, si intende che essa è stata accolta. In caso di diniego espresso, il Consiglio Direttivo è tenuto a esplicitare la motivazione di detto diniego.

Chiunque aderisca alla Associazione può in qualsiasi momento, allo scadere dell'anno 2002, notificare la sua volontà di recedere dal novero dei partecipi alla Associazione stessa; tale recesso (salvo che si tratti di motivata giusta causa, caso nel quale il recesso ha effetto immediato) ha efficacia dall'inizio del secondo mese successivo a quello nel quale il Consiglio Direttivo riceve la notifica della volontà di recesso.

In presenza di inadempienza agli obblighi di versamento oppure di altri gravi motivi, chiunque partecipi alla Associazione può esserne escluso con deliberazione del Consiglio Direttivo. L'esclusione ha effetto dal trentesimo giorno successivo alla notifica del provvedimento di esclusione, il quale deve contenere le motivazioni per le quali l'esclusione sia stata deliberata. Nel caso che l'escluso non condivida le ragioni dell'esclusione, egli può adire il Collegio Arbitrale di cui al presente Statuto; in tal caso l'efficacia della deliberazione di esclusione è sospesa fino alla pronuncia del Collegio stesso.

Articolo 6)

Organi della Associazione

Sono Organi della Associazione:

- a. l'Assemblea degli Aderenti alla Associazione;
- b. il Presidente del Consiglio Direttivo;
- c. il Vice Presidente del Consiglio Direttivo;
- d. il Consiglio Direttivo;
- e. il Collegio dei Revisori dei Conti.

L'elezione degli Organi dell'Associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

Articolo 7)

Assemblea

L'Assemblea è composta da tutti gli aderenti alla Associazione ed è l'organo sovrano

dell'Associazione stessa.

L'Assemblea si riunisce almeno due volte all'anno per l'approvazione del bilancio consuntivo (entro il 31 marzo) e del bilancio preventivo (entro il 30 ottobre). Essa inoltre:

- a) provvede alla nomina del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori dei Conti;
- b) delinea gli indirizzi generali dell'attività della Associazione;
- c) delibera sulle modifiche al presente Statuto;
- d) delibera sull'eventuale destinazione di utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita della Associazione stessa, qualora ciò sia consentito dalla legge e dal presente Statuto; e delibera lo scioglimento e la liquidazione della Associazione e la devoluzione del suo patrimonio;
- f) approva i Regolamenti che disciplinano lo svolgimento dell'attività della Associazione;
- g) approva il Disciplinare di cui all'art. 14 del Regolamento di attuazione della legge Regione Emilia Romagna n. 23/2000, con il seguente contenuto minimo:
 - g.1 - obbligo di mantenere costante nel tempo le caratteristiche dei punti di accoglienza così come previste dal Regolamento predetto;
 - g.2 - previsione di un sistema di contabilizzazione, applicabile alle singole tipologie dei punti di accoglienza, che consenta di verificare la effettiva affluenza di pubblico in relazione all'itinerario;
 - g.3 - previsione del reinvestimento degli utili eventualmente realizzati per la valorizzazione dell'itinerario e in iniziative di ulteriore valorizzazione turistica;
 - g.4 - previsione di regole che stabiliscano i requisiti minimi da mantenere nell'ambito delle organizzazioni dei singoli soci per poter continuare a far parte dell'itinerario;
 - g.5 - previsione di modalità di esclusione dei soci che non rispettino il Disciplinare;
 - g.6 - previsione della produzione di materiale, quale: una scheda informativa e descrittiva del profilo dell'azienda, una scheda sulle risorse produttive, un breve glossario plurilingue dei termini usati per indicare i prodotti enogastronomici e turistici e per la degustazione dei vini, un opuscolo sulle preminenti caratteristiche del territorio e delle produzioni all'interno dell'itinerario;
 - g.7 - previsione dell'orario di apertura al pubblico corrispondente a quello comunicato all'Associazione entro il 1° gennaio di ogni anno;
 - g.8 - modalità di utilizzo dei marchi da parte degli aderenti.

3. L'Assemblea è convocata dal Presidente ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno oppure ne sia fatta richiesta da almeno un quarto degli Aderenti o da almeno un terzo dei consiglieri oppure dal Collegio dei Revisori. Salvo motivi eccezionali, l'Assemblea è convocata nel territorio della Provincia di Parma.

4. La convocazione è fatta mediante lettera raccomandata, contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione sia di prima che di seconda convocazione e l'elenco delle materie da trattare, spedita a tutti gli aderenti all'indirizzo risultante dal Libro degli Aderenti alla Associazione, nonché ai componenti del Consiglio Direttivo e ai Revisori dei Conti almeno dieci giorni prima

dell'adunanza e che comunque giunga al loro indirizzo almeno tre giorni prima dell'adunanza stessa.

5. Qualora il numero degli aventi diritto al voto superi le sessanta unità, la raccomandata può essere sostituita da una lettera inviata senza raccomandazione, da spedirsi almeno quindici giorni prima del giorno fissato per l'adunanza; in tal caso la notizia dell'adunanza va pubblicata almeno una volta e con evidenza anche su un quotidiano a rilevante diffusione nell'ambito territoriale di operatività della Associazione.

6. L'Assemblea è validamente costituita ed è atta a deliberare qualora in prima convocazione siano presenti almeno la metà dei suoi membri.

7. In seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti. L'adunanza di seconda convocazione non può svolgersi nello stesso giorno fissato per la prima convocazione.

8. Ogni Aderente all'Associazione ha diritto ad un voto, esercitabile anche mediante delega apposta in calce all'avviso di convocazione. La delega può essere conferita solamente ad altro aderente all'Associazione che non sia Amministratore, Revisore o dipendente dell'Associazione. Ciascun delegato non può farsi portatore di più di 1 delega.

9. Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Non è ammesso il voto per corrispondenza.

10. Per l'approvazione dei Regolamenti, le modifiche statutarie e la distribuzione di utili, avanzi netti di gestione, riserve o fondi, occorre il voto favorevole della maggioranza dei voti attribuiti, tanto in prima che in seconda convocazione. Per le deliberazioni di scioglimento della Associazione e di devoluzione del suo patrimonio occorre il voto favorevole dei due terzi dei voti attribuiti, tanto in prima che in seconda convocazione.

11. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o in caso di sua assenza e impedimento, dal Vice Presidente; in mancanza, su designazione dei presenti, da un altro membro del Consiglio Direttivo oppure da qualsiasi altro aderente all'Associazione.

Articolo 8) Consiglio Direttivo

1. La Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto, a scelta dell'Assemblea, da un minimo di 7 (sette) a un massimo di 15 (quindici) membri, compresi il Presidente e il Vice Presidente. Nel Consiglio Direttivo è garantita la presenza di rappresentanti degli enti pubblici associati con un totale di Consiglieri pari alla metà meno uno.

2. I Consiglieri devono essere aderenti all'Associazione o rappresentanti delegati di enti aderenti, durano in carica per 3 anni e sono rieleggibili senza alcuna limitazione.

3. Qualora per qualsiasi motivo venga meno la maggioranza dei consiglieri, l'intero Consiglio Direttivo si intende decaduto ed occorre far luogo alla sua rielezione.

4. In caso di cessazione per qualsiasi motivo di un membro del Consiglio Direttivo, il

Consiglio stesso fa luogo alla sua cooptazione. Il consigliere cooptato dura in carica fino alla prossima Assemblea, al cui ordine del giorno deve essere posto l'argomento della sostituzione del consigliere cessato; chi venga eletto in luogo di consigliere cessato dura in carica per lo stesso residuo periodo durante il quale sarebbe rimasto in carica il consigliere invece cessato. Se, per qualsiasi motivo viene meno la maggioranza dei consiglieri, l'intero Consiglio Direttivo si intende decaduto ed occorre far luogo alla sua integrale rielezione.

5. Dalla nomina a Consigliere non consegue alcun compenso, salvo il rimborso delle spese documentate sostenute per ragioni dell'ufficio ricoperto.

6. Al Consiglio Direttivo sono attribuite le seguenti funzioni:

a) la gestione della Associazione in ogni suo aspetto secondo gli indirizzi delineati dall'Assemblea e, in particolare, il compimento di atti di amministrazione ordinaria e straordinaria in relazione agli indirizzi ricevuti;

b) la nomina del Presidente e del Vicepresidente del Consiglio Direttivo, da scegliersi tra i Consiglieri eletti;

c) l'ammissione alla Associazione di nuovi Aderenti;

d) la predisposizione annuale del bilancio preventivo e del rendiconto consuntivo.

7. Il Consiglio Direttivo può attribuire ad uno o più dei suoi membri oppure, a mezzo del Presidente, anche a estranei il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto della Associazione.

8 Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno oppure ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei consiglieri o dai Collegio dei Revisori. La convocazione è fatta mediante lettera raccomandata o altro mezzo idoneo con ricevuta, contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione e l'elenco delle materie da trattare, spedita a tutti i componenti del Consiglio Direttivo e ai Revisori dei Conti almeno otto giorni prima dell'adunanza e che comunque giunga al loro indirizzo almeno tre giorni prima dell'adunanza stessa.

9. Il Consiglio Direttivo è comunque validamente costituito ed è atto a deliberare, anche in assenza delle suddette formalità di convocazione, qualora siano presenti tutti i suoi membri e tutti i membri del Collegio dei Revisori dei Conti.

10. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente; in mancanza, su designazione dei presenti, da un altro membro del Consiglio Direttivo.

11. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito qualora sia presente la maggioranza dei suoi membri.

12 Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità di voti prevale il voto di chi presiede la riunione.

13. Per le deliberazioni di straordinaria amministrazione occorre il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri in carica.

Articolo 9) Il Presidente

1. Al Presidente della Associazione spetta la rappresentanza della Associazione stessa di fronte ai terzi e anche in giudizio.

2. Al Presidente della Associazione compete, sulla base delle direttive emanate dall'Assemblea e dal Consiglio Direttivo, al quale comunque il Presidente riferisce circa l'attività compiuta, l'ordinaria amministrazione della Associazione; in casi eccezionali di necessità e urgenza il Presidente può anche compiere atti di straordinaria amministrazione, ma in tal caso deve contestualmente convocare il Consiglio Direttivo per la ratifica del suo operato.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea, il Consiglio Direttivo e il Comitato Esecutivo, ne cura l'esecuzione delle relative deliberazioni, sorveglia il buon andamento amministrativo della Associazione, verifica l'osservanza dello Statuto e dei Regolamenti, ne promuove la riforma ove se ne presenti la necessità.

Il Presidente cura la predisposizione del bilancio preventivo e del bilancio consuntivo da sottoporre per l'approvazione al Consiglio Direttivo e poi all'Assemblea, corredandoli di idonee relazioni.

Articolo 10)

Il Vice Presidente

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni. Il solo intervento del Vice Presidente costituisce per i terzi prova dell'impedimento del Presidente.

Articolo 11)

Libri della Associazione

Oltre alla tenuta dei libri prescritti dalla legge, la Associazione tiene i libri verbali delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, del Consiglio Direttivo, e dei Revisori dei Conti nonché il Libro degli Aderenti alla Associazione.

I libri dell'Associazione sono visibili a chiunque ne faccia motivata istanza; le copie richieste sono fatte dall'Associazione a spese del richiedente.

Articolo 12)

Collegio dei Revisori dei Conti

1. Il Collegio dei Revisori dei Conti si compone di tre membri effettivi e di due supplenti (questi ultimi subentrano in ogni caso di cessazione di un membro effettivo), aderenti o meno all'Associazione, di cui il presidente necessariamente iscritto all'Albo dei Revisori Contabili.

2. L'incarico di Revisore dei Conti è incompatibile con la carica di Consigliere.

3. Per la durata in carica e la rieleggibilità valgono le norme dettate nel presente Statuto per i membri del Consiglio Direttivo.

4. I Revisori dei Conti curano la tenuta del Libro delle Adunanze dei Revisori dei Conti, partecipano di diritto alle adunanze dell'Assemblea e, senza diritto di voto, a quelle del Consiglio Direttivo, con facoltà di parola ma senza diritto di voto, verificano la regolare tenuta della contabilità della Associazione e dei relativi libri, danno pareri sui bilanci.

Articolo 13)

Bilancio consuntivo e preventivo

1. Gli esercizi della Associazione chiudono il 31 dicembre di ogni anno. Per ogni esercizio è predisposto un bilancio preventivo e un bilancio consuntivo.
2. Entro il 28 febbraio di ciascun anno il Consiglio Direttivo è convocato per la predisposizione del bilancio consuntivo dell'esercizio precedente da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.
3. Entro il 30 settembre di ciascun anno il Consiglio Direttivo è convocato per la predisposizione del bilancio preventivo del successivo esercizio da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.
4. I bilanci debbono restare depositati presso la sede della Associazione nei 15 (quindici) giorni che precedono l'Assemblea convocata per la loro approvazione, a disposizione di tutti coloro che abbiano motivato interesse alla loro lettura. La richiesta di copie è soddisfatta dall'Associazione a spese del richiedente.

Articolo 14)

Avanzi di gestione

1. Alla Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita della Associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.
2. La Associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse. Gli utili possono essere investiti anche per la valorizzazione dell'Itinerario e in iniziative di ulteriore valorizzazione turistica.

Articolo 15)

Scioglimento

1. In caso di suo scioglimento, per qualunque causa, la Associazione ha l'obbligo di devolvere il suo patrimonio ad altre similari organizzazioni o a fini di pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta dalla legge. Tale patrimonio può essere devoluto per la valorizzazione dell'Itinerario o in iniziative di ulteriore valorizzazione turistica.

Articolo 16)

Clausola compromissoria

1. Qualunque controversia sorgesse in dipendenza della esecuzione o interpretazione del presente Statuto e che possa formare oggetto di compromesso, sarà rimessa al giudizio di un arbitro amichevole compositore che giudicherà secondo equità e senza formalità di procedura, dando luogo ad arbitrato irriuale. L'arbitro sarà scelto di comune accordo dalle parti contendenti; in mancanza di accordo alla nomina dell'arbitro sarà provveduto dal Presidente del Consiglio.

Articolo 17)

Legge applicabile

1. Per disciplinare ciò che non sia previsto nel presente Statuto, si deve fare riferimento alle norme in materia di Enti contenute nel libro I del Codice Civile e, in subordine, alle norme contenute nel Libro V del Codice Civile.

F.TI: SCHIANCHI MARIO - BERNARDO BORRI, NOTAIO